

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Cass. Sez. III n. 49672 del 30 ottobre 2018 (Ud 26 apr. 2018)

Maltrattamento animali. Non si configura il reato di uccisione o maltrattamento di animali se viene fatto per impedire il pericolo o danno alla persona

Nella nozione di “necessità” degli art. 544-bis e ter cod. pen. rientra anche lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.

RITENUTO IN FATTO

Nella nozione di “necessità” degli art. 544-bis e ter cod. pen. rientra anche lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Il Giudice di prime cure ha ben spiegato che, pacifici i fatti storici, la morte della gallina, animale da cortile destinato alla produzione di uova o alla macellazione, non rappresentava un danno giuridicamente apprezzabile tale da giustificare l'uccisione del cane, animale non solo di maggior valore economico, ma soprattutto d'affezione, e quindi tutelato dall'art. 544-bis cod. pen.; che il danno patrimoniale dell'imputato poteva essere risarcito con la dazione del controvalore della gallina, come già avvenuto in un'occasione, mentre l'uccisione del cane, come si poteva arguire anche dalla testimonianza della moglie dell'imputato, costituiva un'immotivata ritorsione per le reiterate molestie recate dai cacciatori; che la tesi difensiva, secondo cui l'uccisione si era resa necessaria per proteggere il dipendente e la sua bambina dal pericolo di aggressione del cane, era smentita dal fatto che il fatto era avvenuto nel retro della proprietà, mentre il dipendente e la bambina stavano piuttosto sotto il portico davanti. Ha inoltre chiarito che l'imputato era consapevole di star abbattendo il cane di un

cacciatore – circostanza ricavata sempre dalla testimonianza della donna -, donde l'impossibilità della derubricazione ai sensi dell'art. 638 cod. pen.

3.2. La Corte territoriale ha risposto puntualmente a tutte le doglianze reiterate in questa sede, ad eccezione di quella sulle spese del giudizio liquidate alla parte civile che sembrerebbe essere stata formulata per la prima volta nel presente ricorso per cassazione come desumibile dalla parte narrativa della stessa sentenza impugnata.

Ha osservato che, nella specie, difettava in concreto la necessità di uccidere il cane, perché lo stesso aveva già azzannato la gallina e stava uscendo dalla proprietà dell'imputato quando questi gli aveva sparato, con la conseguenza che il pericolo poteva considerarsi in atto al momento dell'aggressione della gallina, ma cessato, siccome la gallina era stata presa ed il cane si stava allontanando con la preda.

Quanto all'elemento psicologico, la persona offesa ha dichiarato che l'imputato aveva affermato che lui i cani che entravano nella sua proprietà li uccideva, frase che l'imputato stesso non aveva contestato. La Corte territoriale ha quindi concluso che l'imputato non aveva sparato al cane perché stava difendendo la sua proprietà ma solo per punirlo dei danni ricevuti e dell'invasione della sua proprietà. Del resto, la moglie aveva riferito che ben quattro galline ovaiole erano state uccise dai cani.

Infine, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la contestazione dell'art. 544-bis cod. pen., proprio sulla base della testimonianza della moglie dell'imputato secondo cui, a causa della pioggia, non si comprendeva di che animale si trattasse e non ricorreva la consapevolezza che il cane fosse di proprietà altrui potendo essere anche randagio.

3.3. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi di diritto consolidati in materia.

Ed invero, l'art. 544-bis cod. pen. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. Questa Corte ha in plurime occasioni chiarito che nella nozione di "necessità" degli art. 544-bis e ter cod. pen. rientra anche lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Cass., Sez. 3, n. 44822/07, Borgia, Rv. 238456, che ha anche ricostruito la genesi della norma, Sez. 2, n. 43722/10, Rv Calzoni, Rv 248999, che ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'uccisione di un pastore tedesco che aveva aggredito il cane dell'imputato e messo in pericolo l'incolumità della moglie, e n. 50329/16, Vitali, Rv. 268646, in un caso di uccisione di alano per tutelare l'incolumità dell'imputato e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima; si veda poi anche la sentenza n. 36715/14 Vullo, non massimata, che ha escluso la "necessità" in un caso in cui l'imputato, preavvertito della reazione del cane per il trattamento igienico forzato, non s'era limitato a liberarsi del cagnolino, ma l'aveva scaraventato per le scale e colpito a calci). Nella specie, i Giudici di merito hanno escluso decisamente la "necessità", perché hanno accertato che il cane non aveva messo in pericolo l'incolumità di persone e beni, ma aveva aggredito la gallina ed era stato ucciso mentre si allontanava dopo aver compiuto il misfatto, quindi in un momento – è stato ampiamente chiarito – in cui non sussisteva più il pericolo ma si era già verificato il danno, che, per giunta, era stato valutato dai Giudici di entità economica inferiore a quello provocato con l'uccisione del cane. Orbene, il tema

d'indagine non è quello suggestivamente proposto dal ricorrente dello scontro di tutela della vita di animali, il cane da una parte e la gallina ovaiole dall'altra, tant'è vero che per l'uccisione della gallina lo stesso ricorrente ha affermato essere pendente un processo innanzi al Giudice di pace, bensì quello della verifica della necessità giustificante l'uccisione del cane. L'apprezzamento complessivo della vicenda da parte dei Giudici di merito, non sindacabile in questa sede, giacché non manifestamente illogico o irragionevole, è stato nel senso di una ritorsione dell'imputato dovuta alla rabbia per le pregresse uccisioni di galline ovaiole.

3.4. Quanto all'elemento psicologico, va ribadito che, allorché l'uccisione avvenga senza necessità, basta il dolo generico, a differenza dell'ipotesi di uccisione con crudeltà, per la quale è richiesto il dolo specifico. Nella specie, i Giudici di merito hanno adeguatamente esplorato anche l'elemento soggettivo, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa nonché della moglie dell'imputato. Si tratta di un accertamento di fatto non censurabile con il ricorso per cassazione.

3.5. Con riferimento alla qualificazione del fatto, la Corte territoriale ha parimenti applicato in modo corretto le norme, dopo aver verificato che, a causa della pioggia, non ricorreva la consapevolezza che il cane fosse altrui potendo anche essere randagio. In questo modo, ha corretto la deduzione del Giudice di prime cure secondo cui il cane apparteneva a dei cacciatori, circostanza che poneva poi l'ulteriore problema della sufficiente determinatezza della nozione di proprietà privata ai fini dell'applicazione dell'art. 638 cod. pen. (Sui rapporti tra le due norme, si veda in particolare Cass., Sez. 2, n. 24734/10, Zanzurino, Rv 247744, secondo cui in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli artt. 544-bis e 544-ter cod. pen. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 cod. pen. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale - proprietà privata nell'art. 638 cod. pen. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie -, sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 cod. pen. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato).

3.6. Infine, sulle spese liquidate a favore della parte civile, la doglianza si appalesa generica in considerazione del fatto che la Corte territoriale ha liquidato al di sotto dei minimi previsti dal decreto ministeriale in vigore al momento della pronuncia.

3.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

